

Agenzia delle entrate: tre risoluzioni, nuovi codici per il trattamento integrativo (recupero), reverse charge logistica e credito formazione agricola

Con un tris di risoluzioni (51/E, 53/E e 54/E) l'Agenzia delle Entrate aggiorna codici e modalità di versamento: la 51/E istituisce i codici 7909 e 7910 (e 700E, 701E per F24 EP) per il recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito da trattamento integrativo indebitamente compensato, da versare senza ulteriore compensazione ai sensi dell'art. 38-bis DPR 600/1973; la 53/E introduce il codice identificativo "66" per indicare nel modello F24 il soggetto solidalmente responsabile nell'inversione contabile IVA per il settore logistica; la 54/E istituisce il codice tributo "7040" per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione sulla gestione dell'azienda agricola.

ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura.

Istituiti i codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti

L'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dall'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, riconosce, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Con decreto 18 settembre 2024 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state definite le modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.

In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025 è stato istituito il seguente codice tributo:

- "7035" denominato "credito d'imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124".

Razionalizzazione dell'imposta sulle successioni. Istituiti i nuovi codici tributo

Pubblicata, dalle Entrate, la Risoluzione n. 2/E di oggi che istituisce i codici tributo per i versamenti, attraverso F24, in seguito a successioni

Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022. Indicazioni per il versamento con modello F24 dell'imposta sostitutiva per l'adesione da parte di società o associazioni "trasparenti"

Pubblicata dall'Agenzia della entrate, la risoluzione n. 1 del 9 gennaio 2025 che fornisce le indicazioni per il versamento con modello F24 dell'imposta sostitutiva per l'adesione al regime di ravvedimento speciale ex articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 da parte di società o associazioni "trasparenti", di cui all'articolo 5 ovvero 115 e 116 del TUIR, che hanno scelto di aderire al concordato preventivo biennale.

Il documento di prassi, "integra" il contenuto della risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-

quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La prima risoluzione del 2025 fornisce, ora, le attese indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui lo speciale ravvedimento si riferisca a società o associazioni “trasparenti”.

Transizione 5.0, imposta sostitutiva con riferimento alle società estere controllate (CFC) e tax credit per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore. Un Tris di risoluzioni per l'istituzione di codici tributo

Sono state pubblicate, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, le seguenti risoluzioni di oggi:

la n. 63/E con cui l'Agenzia istituisce il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti che rientrano nel Piano Transizione 5.0 (articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024).

la n. 64/E con cui l'Agenzia istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva con riferimento al società estere controllate (CFC) (articolo 3 del decreto legislativo n. 209/2023);

la n. 65/E con cui l'Agenzia istituisce il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore (articolo 81 del decreto legislativo n. 117/2017)

“Nuova” definizione agevolata dei PVC. Pronti i codici tributo e causali

L'articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto l'inserimento dell'articolo 5-quater nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Tale articolo prevede che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione (PVC) di cui all'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati dal 30 aprile 2024. La definizione agevolata consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto, ovvero la metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito dalla legge, nonché della possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale, previsto al comma 6 del nuovo articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la risoluzione n. 44 del 2 agosto 2024

l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della predetta adesione ai verbali di constatazione.

Registro, istituiti i codici tributo per le imposte dovute a seguito di controlli, conciliazione giudiziale, ravvedimento e riliquidazione

Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35 di oggi istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell'imposta, in relazione alla registrazione di atti. I codici tributo istituiti con la risoluzione saranno operativi a partire dal 22 luglio 2024.

I relativi codici tributo per il versamento spontaneo oppure a seguito degli avvisi di liquidazione sono stati istituiti, rispettivamente, con le risoluzioni nn. 14/E del 24 gennaio 2014, 57/E del 18 luglio 2018, 9/E del 20 febbraio 2020 e 76/E del 2 dicembre 2020.

Crediti da bonus edilizi. Nuovi codici tributi per le opzioni dal 1° aprile 2023 e per le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni

Istituiti con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 2 maggio 2023 (di seguito riportata) i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, relativi alle opzioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° aprile 2023. Mentre, i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7 dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni ivi riportate.

Nella stessa risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023, istituiti anche i codici tributo da utilizzare per distinguere le “nuove” rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a seguito della comunicazione per la rateizzazione lunga, prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile 2023. Le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni costituiscono dei crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (senza bisogno di accettazione o altre formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento e non possono essere cedute ad altri soggetti, né ulteriormente ripartite. La quota

di ciascuna nuova rata non utilizzata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Pagamenti società sportive entro il 29 dicembre. Le istruzioni dell'Agenzia delle entrate per il versamento dei tributi sospesi

In favore di società e gli enti sportivi, il comma 160, del Ddl "di Bilancio 2023" ha riaperto i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l'IVA, già sospese da precedenti provvedimenti e scaduti il 22 dicembre 2022.

Pronto il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis ai fini

dell'invio della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi

Pubblicata dall'Agenzia delle entrate la risoluzione n. 58/E dell'11 ottobre 2022 che contiene le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012), ai fini dell'invio della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi (articolo 121 D.L. n. 34/2020).

Istituti nuovi codici tributo. Da oggi possibile versare le somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi

alla Corte di cassazione

Diffuse dall'Agenzia delle Entrate, la seguenti risoluzioni:

- [n. 50/E del 23 settembre 2022](#), che istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130
- [n. 51/E del 23 settembre 2022](#), che istituisce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta acquistato dai cessionari di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25
- [n. 52/E del 23 settembre 2022](#), che istituisce il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Tax credit per lo sviluppo

della formazione dei manager, per il rafforzamento del sistema delle società benefit, nonché per gli interventi conservativi su immobili storici. Tris di causali e codici tributo | Le ultime sulla disciplina CFC

Diffuse dall'Agenzia delle Entrate, le seguenti risoluzioni:

risoluzione n. 42/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit (articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

risoluzione n. 43/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l'utilizzo, tramite F24, del credito d'imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (art. 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

risoluzione n. 44/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali (articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

On-line, inoltre, la circolare n. 29/E del 28 luglio 2022, che

fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina sulle Società Controllate Estere (CFC) (articolo 167 del TUIR, come modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 142/2018), con specifico riferimento ai seguenti profili:

tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC;
trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente.

I chiarimenti integrano i paragrafi 7.3 e 8 della circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021.

Bonus energia e gas naturale: i codici tributo per fruire delle agevolazioni dei decreti “Energia”

Pubblicati i codici tributo per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per le imprese diverse da quelle a forte consumo che intendono usufruire dei contributi straordinari previsti dai decreti “Energia” n. 17 e n. 21 del 2022. Con la risoluzione n. 18/E di oggi (di seguito riportata) vengono infatti istituiti i codici che possono essere utilizzati dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione, finalizzata a garantire una parziale compensazione degli extra costi sostenuti l'acquisto di energia e gas.

Bonus per imprese energivore. Pronto il codice tributo per fruire dell'agevolazione

Pronte le istruzioni per permettere alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese energivore) di ottenere il credito d'imposta previsto dal decreto Sostegni-ter, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. La risoluzione n. 13/E pubblicata oggi (di seguito riportata) istituisce infatti il codice tributo che potrà essere utilizzato dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione, indicati nel decreto Mise del 21 dicembre 2017.

Superbonus e altri bonus edilizi: i codici tributo per individuare crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 ha istituito il codici tributo identificare i

crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto di bonus edilizi comunicate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.

F24: tris di codici tributo dall'Agenzia delle entrate

Pubblicate dall'Agenzia delle entrate le risoluzioni:

69/E del 10 dicembre 2021 che istituisce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 81 del D.L. n. 104/2020;

70/E del 10 dicembre 2021 che istituisce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ACE, di cui all'articolo 19 del D.L. n. 73/2021;

71/E del 10 dicembre 2021 che rinomina il codice tributo per il versamento della commissione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 178/2020.